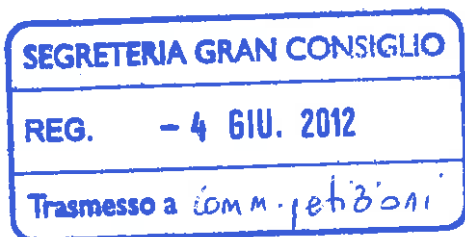


Giorgio Lavagno
6745 Giornico

1/2
Giornico, 30 maggio 2012



Omorando
Gran Consiglio
6501 Bellinzona

PETIZIONE: art. 8 cpr. 1 lettera l) Cost./TI.
Competenza nomina delegati comunali.

Omorabili Signori,
l'art. 13 cpr. 1 lettera p), pur riservando "i casi di competenza municipale (quali? quelli omorifici?)
dà al legislativo comunale la competenza di designare determinati rappresentanti.
Tale norma è anticonstituzionale e vediamo perché.
Si tratta di delegati in Enti "di cui il Comune fa parte".
In questi Enti il Comune è semplicemente un'entità in quanto tale, esattamente come "altri enti pubblici, società, associazioni e privati" (vedi ad esempio art. 4 Statuto Leventina Turismo di cui si allega estratto), rispettivamente "Comuni, altri enti pubblici, aziende pubbliche, aziende private, quindi anche singoli cittadini (enti privati), così come prescrive l'art. 4 della legge sui consorzi del 1913 e l'art. 4 cpr. 2. Orbene, dunque, il Comune, in questi organismi sociali, è una parte interessata, un membro (art. 12 legge). L'art. 17 cpr. 3 dice inequivocabilmente che il Municipio rappresenta il Comune. La legge (LOC) non può attribuire questa competenza al legislativo, per cui la lettera p) dev'essere stralciata dal cpr. 1 dell'art. 13 LOC, ciò che si chiede con la presente petizione.

/.

È quindi dimostrato che è l'organo che rappresenta il Comune, cioè il Municipio, a dover designare il suo rappresentante.

È siccome il Municipio deve anche amministrare (norma costituzionale succitata) il Comune, esso deve poter fare in modo che il "membro" "Comune" sia sempre presente ai lavori dell'Ente di cui fa parte, designando un supplente delegato qualora il titolare fosse impedito a presentarsi ad una riunione.

Com ossequio.

Caragno

Allegato: estratto Statuto Leventina Turismo, citato.

PS.: si richiama la legge sui consorzi del 21 luglio 1913.

- f) incassare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione turistica ed il contributo comunale secondo le modalità definite agli artt. 14 e segg. della Ltur 30.11.1998
- g) istituire e/o partecipare come soci a società private o pubbliche di vendita o aventi altri scopi turistici
- h) denunciare alla Sezione del movimento economico e del lavoro (SPEL) le eventuali trasgressioni alle disposizioni di legge e del relativo regolamento di applicazione.
- 2 all'Ente compete inoltre di versare all'ET l'80% della tassa di promozione turistica, secondo le modalità da esso stabilite.

Capo II: Soci

Art. 4 Soci

- 1 Sono soci dell'Ente, i comuni situati nel comprensorio e le Pro Loco da esso riconosciute;
- 2 Possono chiedere di aderire all'Ente altri enti pubblici, società, associazioni e privati.

Art. 5 Perdita della qualifica di socio

- I soci di cui al secondo capoverso dell'art. 4 perdono tale qualifica:
- a) per dimissioni con effetto a partire dal 1. gennaio dell'anno successivo;
- b) per esclusione nel caso di inadempienza degli obblighi sociali o per altri motivi gravi;
- c) per decesso

Capo III: Norme organizzative

Art. 6 Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore;
- d) la Commissione di revisione dei conti

Art. 7 L'Assemblea

- a) adotta e modifica gli statuti e i regolamenti;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e della commissione di revisione dei conti;
- c) delibera sull'attività annuale, sulla gestione, sui conti preventivi e consuntivi;
- d) decide sugli altri oggetti proposti dal Consiglio di Amministrazione e dai soci.

Art. 8 Assemblee ordinarie

- 1 L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro fine maggio. Essa:
- a) delibera sull'attività annuale, sulla gestione e sul conto consuntivo dell'anno precedente;
- b) delibera sul conto preventivo (dell'anno in questione);
- c) nomina ogni 4 anni il Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina ogni 2 anni la Commissione di revisione dei conti.

Art. 9 Assemblee straordinarie

Un'Assemblea straordinaria deve essere convocata:

- a) quando il Consiglio di Amministrazione lo reputa necessario;
- b) quando l'autorità cantonale lo chiede;
- c) se la convocazione è chiesta da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione: essa deve essere motivata e indicarne specificamente gli oggetti da trattare.
- Se tende a conseguire la revoca di una precedente decisione, la domanda deve raccogliere le firme di almeno un ottavo dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a esaminare immediatamente la domanda e, quando questa sia regolare, a provvedere alla convocazione entro il termine di un mese.